

TRIBUNALE DI NAPOLI

VII Sezione civile

Nelle persone dei seguenti magistrati:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Dr. Gianpiero Scoppa | Presidente |
| - Dr. Francesco Paolo Feo | Giudice |
| - Dr. Marco Pugliese | Giudice |

Verbale dell'udienza del 17/12/2025 della procedura iscritta al n. 3 dell'anno 2024.

È presente per INPS l'avv. [REDACTED]

È presente la impresa resistente il legale rapp.te [REDACTED] e l'avv. [REDACTED] e l'avv. [REDACTED] l'avv. [REDACTED]

Le parti rappresentano che è stata richiesta una modifica dell'accordo di ristrutturazione già omologato che prevede una dilazione del rateizzo sul quale già vi è stato l'assenso dell'INPS che tuttavia richiederebbe una specificazione del tasso applicabile posto che nell'accordo sottoscritto vi è riferimento ad un "tasso legale del 5%" il quale tuttavia è medio tempore diminuito.

L'avv. [REDACTED] ribadisce la esigenza dell'INPS di avere un tasso di riferimento determinato e fisso così come ipotizzato all'atto della sottoscrizione dell'accordo. Tale soluzione fra l'altro favorirebbe lo stesso debitore per il caso in cui la fluttuazione operasse in aumento rispetto allo stato attuale. In ogni caso, si rimette alle determinazioni del tribunale sollecitando tuttavia un chiarimento definitivo in questa sede posto che la debitrice autonomamente ha cominciato a ricalcolare le rate disallineandosi dall'ammortamento depositato e lasciando un debito impagato per interessi di circa 15mila euro.

L'avv. [REDACTED] e l'avv. [REDACTED] rappresentano che quel piano di ammortamento aveva funzione esplicativa elaborando il calcolo sulla base dei tassi allora vigenti. Trattandosi di tasso legale è inevitabile, tuttavia, un adeguamento nell'ambito della esecuzione diversamente quel tasso assumerebbe carattere fisso e quindi "convenzionale" in termini diversi da quelli ipotizzati dallo stesso INPS. In ogni caso, si ribadisce in questa sede il riferimento al "tasso legale" così come previsto dall'art. 1224 c.c. ben consapevoli della possibilità che le oscillazioni potranno essere in futuro negative per essa proponente. D'altronde trattasi una società accreditata presso il Ministero e assoggettata al controllo della Corte d'Appello e quindi come tale tenuta a un rigoroso resoconto degli impegni finanziari.

L'avv. [REDACTED] Si rimette alle determinazioni del tribunale purché sia chiaro per il futuro il regime applicabile rispetto al tasso di interessi.

Il Tribunale

nella composizione come sopra indicata,

rilevato che ai sensi dell'art. 1224 c.c. e dell'art. 1399 c.c. deve ritenersi il riferimento al "tasso legale" integrato dai decreti min. che periodicamente ne assicurano la computazione;

tenuto conto dell'assenso già prestato dall'INPS al prolungamento della rateazione e alla sostanziale adesione alla individuazione del criterio di computo degli interessi laddove certo e non ulteriormente sindacabile.

P.T.M.

Dispone il non luogo a provvedere sulla opposizione (da intendersi per quanto e di avvenutale rilievo formalmente rigettata) dandosi atto che il tasso di interessi legale in maturazione durante l'esecuzione del rapporto dovrà intendersi quello direttamente previsto dalla legge al momento del singolo versamento.

Il Presidente

Dr. Gianpiero Scoppa